



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Codice ISTAT: 042001

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Originale*

DELIBERAZIONE N.4 DEL 09-04-2020

Oggetto:

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile, alle ore 18:00, con collegamento telematico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e/o assenti i consiglieri:

<b>BRACONI THOMAS</b>	P	<b>DI SARNO ANDREA</b>	P
<b>CESARETTI DANTE</b>	P	<b>FABBIETTI MARCO</b>	P
<b>COLOCCINI LUCA</b>	P	<b>PELLEGRINI PATRIZIA</b>	P
<b>ZACCONI GIACOMO</b>	P	<b>FIORANI ALESSANDRA</b>	P
<b>CENCI ALBERTO</b>	P	<b>BRACONI ENRICO</b>	P
<b>ROSSINI GIANLUCA</b>	P	<b>CIONNA LAMBERTO</b>	A
<b>MICHELETTI ELEONORA</b>	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Assenti n. 1. Presenti n. 12.

Risulta inoltre presente l'assessore esterno:

<b>PAOLO LANARI</b>	A
<b>MARIA ANTONIETTA BRAMUCCI</b>	P
<b>SILVANA SALATI</b>	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dott. LUMINARI ROBERTO, in videoconferenza dalla sede del Municipio di Polverigi.

Assume la presidenza il Sig. BRACONI THOMAS nella sua qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, con modalità telematica, in videoconferenza, si trascrivono i nomi dei Consiglieri comunali e Assessori esterni presenti e/o assenti e relativa sede al momento della seduta:

BRACONI THOMAS	Presente c/o residenza in Agugliano, Via de Carolis n. 3
CESARETTI DANTE	Presente c/o residenza in Agugliano, Via Indipendenza n. 16
COLOCCINI LUCA	Presente c/o residenza in Camerata Picena, Via Piane n. 21
ZACCONI GIACOMO	Presente c/o domicilio in Falconara M.ma, Via Calatafimi n. 1
CENCI ALBERTO	Presente c/o residenza in Agugliano, Via Borgo Ruffini n. 49
ROSSINI GIANLUCA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via M.L. King n. 17
MICHELETTI ELEONARA	Presente c/o residenza in Agugliano, c.da Gavone n. 1/L
DI SARNO ANDREA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via degli Olivi n. 53/d
FABBIETTI MARCO	Presente c/o residenza in Agugliano, Via Matteotti n. 2/e
PELLEGRINI PATRIZIA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via L.go Novelli 4
FIORANI ALESSANDRA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via XXV Aprile n. 11
BRACONI ENRICO	Presente c/o residenza in Agugliano, C.da Morro n. 1
CIONNA LAMBERTO	Assente
<u>Assessori Esterni:</u>	
LANARI PAOLO	Assente
BRAMUCCI MARIA ANTONIETTA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via XXV Aprile 15
SALATI SILVANA	Presente c/o residenza in Agugliano, Via Largo I^ Maggio n.7

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni

trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

RILEVATO che, a decorrere dall'anno 2007, gli effetti sospensivi non sono stati riproposti ed a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 142 - lett.a), della Legge n.296/2006, al comma 3 dell'articolo 1 del Decreto legislativo n.360/1998, viene a ripristinarsi la facoltà di disporre la variazione all'aliquota di compartecipazione della addizionale all'imposta sul reddito persone fisiche nella misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

PRESO ATTO quindi che con propria deliberazione n. 16 del 29 marzo 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato specifico regolamento ai sensi dell'art.52 del Decreto legislativo n.446/97 e s.m.i al fine di disporre la variazione della aliquota di compartecipazione della addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dall'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n.360/1998;

RILEVATO che, come indicato all'art.5 del citato regolamento, veniva determinata l'aliquota, per l'anno 2007, nella misura di 0,45 punti percentuali senza la previsione di soglie di esenzione;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 18.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di fissare per l'anno 2008 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,65%, senza la previsione di soglie di esenzione, confermata anche per i successivi anni 2009, 2010 e 2011

VISTO il decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni ed in particolare l'art.77/bis-comma 30 - che prevede: *"resta confermata per il triennio 2009/2011 ..... la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ecc...."*;

VISTO l'art.4- comma 4, del D.L n.16 del 2.3.2012, convertito in legge con modificazioni con Legge n.44 del 26.4.2012, con il quale vengono abrogati l'articolo 77/bis- comma 30 – e l'articolo 77/ter – comma 19 – del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.220, eliminando in tal modo le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 19 del 14.06.2012 con la quale questa Amministrazione, avvalendosi delle possibilità di cui al citato D.L. 138/2011, ha determinato le aliquote della addizionale comunale Irpef, in modifica dell'art.5 del regolamento comunale, nella misura dello 0,80%, confermata anche per i successivi anni dal 2013 al 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42 della l. 232/2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015., ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (...).”*

VENUTE MENO, pertanto, per cessata efficacia della norma soprariportata già dall'anno 2018, le misure di blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti ai Comuni;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata confermata anche per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 ...”*;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2020 ...”*;

VISTO, da ultimo, l'art. 107 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) che stabilisce che *“In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 maggio 2020.”*

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020-2022;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022;

RITENUTO di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza dall' 1/1/2020 nella misura di *0,80 punti percentuali*, confermando l'art.5 del vigente regolamento comunale sull'addizionale irpef;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte  
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;  
- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,  
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art.239, comma 1 lett. b) punto 7 del d. Lgs. 267/2000, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

VISTO il D.lgs 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:

**"SINDACO**

*Passo al Punto numero 4, "addizionale comunale IRPEF e conferma delle aliquote per l'anno 2020" anche qui appunto è l'addizionale comunale dove è confermata diciamo l'aliquota dell'anno precedente, quella che ormai teniamo in strada da diversi anni."*

Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale:

Braconi Thomas	Favorevole
Cesaretti Dante	Favorevole
Coloccini Luca	Favorevole
Zacconi Giacomo	Favorevole
Cenci Alberto	Favorevole
Rossini Gianluca	Favorevole
Micheletti Eleonora	Favorevole
Di Sarno Andrea	Favorevole
Fabbietti Marco	Favorevole
Pellegrini Patrizia	Astenuto
Fiorani Alessandra	Favorevole
Braconi Enrico	Astenuto
Cionna Lamberto	Assente

Con la votazione che precede, accertati dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale:

- Presenti n. 12;
- Astenuti n. 2 (Pellegrini, Braconi Enrico);
- Votanti n. 10;
- Voti favorevoli n. 10;

## DELIBERA

1. di sostituire, per le motivazioni in premessa, l'articolo 5 del vigente regolamento in materia di "addizionale comunale Irpef" per l'anno di imposizione confermando l'aliquota precedentemente deliberata, come appresso:

### Art. 5 – VARIAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota è confermata per **l'anno 2020** nella misura di **0,80 punti percentuali**.
2. di quantificare presuntivamente in € 534.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

INFINE il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in modo palese per appello nominale avente il seguente esito:

Braconi Thomas	Favorevole
Cesaretti Dante	Favorevole
Coloccini Luca	Favorevole
Zacconi Giacomo	Favorevole
Cenci Alberto	Favorevole
Rossini Gianluca	Favorevole
Micheletti Eleonora	Favorevole
Di Sarno Andrea	Favorevole
Fabbietti Marco	Favorevole
Pellegrini Patrizia	Astenuto
Fiorani Alessandra	Favorevole
Braconi Enrico	Astenuto
Cionna Lamberto	Assente

Con la votazione che precede, accertati dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale:

- Presenti n. 12;
- Astenuti n. 2 (Pellegrini, Braconi Enrico);
- Votanti n. 10;
- Voti favorevoli n. 10;

## **DICHIARA**

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LUMINARI ROBERTO

IL PRESIDENTE  
BRACONI THOMAS

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l'urgenza, è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Agugliano, lì 30-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LUMINARI ROBERTO

---

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2020 al 15-05-2020 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Agugliano, lì 30-04-2020

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
Cardoni Simonetta